



COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO

PROVINCIA DI MESSINA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del 30.06.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2021 E PRESA ATTO PEF 2021.

L'anno **duemilaventuno** addi **trenta** del mese di **giugno** alle ore **19:30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta **ORDINARIA** in prima convocazione, All'appello nominale risultano:

1 - Priola Lucia	P		8 - Arcodia Federica	A	
2 - Lo Piro Ornella	P		9 - Musarra Fabiana Donatella	A	
3 - Monici Andrea	P		10 - Fiocco Beatrice	A	
4 - Martino Cinnera Giuseppe	P				
5 - Valenti Salvatore Angelo	P				
6 - Cinnera Martino Teresa	A				
7 - Blogna Sandro Giuseppe	P				

Totale presenti 6

Totale assenti 4

Assiste il Segretario Comunale **D.ssa Maria Gabriella CRIMI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Sono presenti il Sindaco Arch. Dino Castrovinci, e il Vice Sindaco Avv. Alfredo Monici.

Partecipa alla seduta La Responsabile dell'Area Economico Finanziaria D.ssa Gazia CURASI'.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.ra **Priola Lucia** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente procede alla lettura della proposta avente ad oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2021 E PRESA ATTO PEF 2021.

Il Presidente chiede al responsabile dell'Area finanziaria di intervenire.

Il Responsabile chiarisce che con la presente proposta è stato predisposto il Piano Finanziario della spazzatura e sono state fissate le tariffe per l'anno 2020.

Interviene il Consigliere Bologna il quale chiede se sono state applicate le riduzioni per la premialità ottenuta del comune per avere raggiunta una buona percentuale di raccolta differenziata.

Il Responsabile risponde affermativamente e precisa che l'abbattimento, cmq, sarà di piccola entità l'importo varierà in base diversi elementi, quali, ad esempio, il numero dei componenti il nucleo familiare e la metratura dell'immobile.

Si precisa che la decurtazione è stata applicata solo per le abitazioni dei residente mente per gli immobili adibiti ad attività commerciali si applicherà della riduzione della tariffa in applicazione delle disposizione di sostegno nazionali e regionali per l'emergenza COVID 19.

Il Responsabile conclude chiarendo che l'abbattimento verrà applicato alla rata di saldo dandone evidenza in bolletta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITI

- la lettura della proposta di cui sopra;
- gli interventi sopra riportati;

PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti, che si allega alla presente;

VISTI

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i;
- lo Statuto Comunale;
- La L.R. n. 30/2000;
- Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del C.C. n.19 del 09.08.2004;

DATO ATTO

- che l'adottando provvedimento:

- a) **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, pertanto il responsabile dell'Area Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole non favorevole, come da allegato;
- b) **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, pertanto il responsabile dell'Area Economico Finanziario non appone il visto di regolarità contabile e attestazione finanziaria;
- c) In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il responsabile Area Economico-Finanziaria ha espresso parere favorevole come da allegato;

Su invito del Presidente, procede alla votazione, per alzata di mano, della proposta di che trattasi che ottiene il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 6;

Voti favorevoli ad unanimità n. 6 su 6

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2021 E PRESA ATTO PEF 2021. , che allegata alla presente, ne fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, precisamente:

1. **DI DARE ATTO** che il PEF ammonta ad € 281.200,70, come indicato all'allegato "A", mentre l'ammontare dei costi utili per la determinazione delle tariffe TARI è pari ad € 258.396,47, come meglio specificato in premessa;
2. **DI APPROVARE** gli allegati "B" e "C", alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della medesima e che riportano le tariffe TARI 2021, rispettivamente delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche;
3. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Il Presidente chiede che venga approvata l'immediata esecutività;

Si procede alla votazione, per alzata di mano, che ottiene il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 6;

Voti favorevoli ad unanimità n .6 su 6

VISTO l'esito della votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA

La presente immediatamente esecutiva, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del TUEL 18.08.2000, n. 267, nonché dell'art. 12, comma 2 della L.R. 03/12/1991, n. 44.



COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO

PROVINCIA DI MESSINA

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

Proposta n. 291 del 24.06.2021

Su indicazione del	Assessore al Bilancio
Settore Competenza	Area Economico-Finanziaria
Istruttoria del Procedimento	Nicolò LATINO

Oggetto:	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2021 E PRESA ATTO PEF 2021.
----------	---

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

CONSIDERATO che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le indicazioni del citato metodo MTR elaborato da ARERA con la predetta delibera n. 443/2019 e s.m.i.,

- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*".

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n. 158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; riferiti alle utenze domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.),

come previsto dal metodo MTR secondo il prospetto di ARERA per l'anno 2021, considerando anche componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF è ora indicata all'art. 6 del metodo MTR cosicché l'approvazione delle tariffe spetta, in ultima istanza ad ARERA, mentre la validazione dello stesso è compito dell'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che l'articolo 5, del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare per l'anno 2021, devono avere a riferimento i costi del PEF, come assunti in base al consuntivo dell'anno a-2, ossia relativi all'anno 2019;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede è il "*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1, della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR, come modificato con la delibera n. 493/2020;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2021;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il prospetto di PEF, come da delibera n. 443/2019 di ARERA e s.m.i., allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", quale parte integrante e sostanziale della medesima e quale elemento di partenza per la determinazione delle tariffe TARI;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021, dando atto della validazione del PEF 2021, da parte dell'Ente Territorialmente Competente, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

ATTESO che il PEF ammonta ad € 281,200,70 a cui devono essere aggiunti € 1.063,79, relativi alla quota di costi di competenza dell'anno 2021, quale maggior valore del PEF 2020, rispetto al PEF 2019, come rinviati nel triennio successivo, in conformità alla modalità indicata dall'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020 e s.m.i.;

RILEVATO, pertanto, che i costi che devono trovare copertura con le tariffe TARI sono pari ad 282.264.49, pur potendo usufruire del contributo di € 23,868,02, da imputare a favore delle utenze domestiche che, dunque, porta il totale da utilizzare per la determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021, ad € 258.396,47;

VERIFICATO che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 sono quelle riportate nell'allegato "B" (per le utenze domestiche) e "C" (per le utenze non domestiche) al presente atto, quali parti integranti e sostanziali del medesimo;

RILEVATO, altresì, che le tariffe così determinate, saranno abbattute nella misura del 26% per le seguenti categorie di utenze non domestiche, grazie al contributo di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021:

- categoria 2 - campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi,
- categoria 6 - alberghi senza ristorazione,
- categoria 15 – attività artigianali di produzione beni specifici,
- categoria 16 – ristoranti trattorie, osterie, pizzerie, pub,
- categoria 17 – bar, caffè, pasticceria;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*» e che «*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

VISTA la nota prot. 0030998 del 23.11.2020 della Città Metropolitana di Messina, con la quale comunica che con Decreto Sindacale n. 232 del 27.10.2020 conferma per l'anno 2021 la misura del 5% quale aliquota del tributo TEFA;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 25.03.2021;

RICHIAMATI l'art. 107, del D. Lgs 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

1. gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
2. ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che il PEF ammonta ad € 281.200,70, come indicato all'allegato "A", mentre l'ammontare dei costi utili per la determinazione delle tariffe TARI è pari ad € 258.396,47, come meglio specificato in premessa;
3. di approvare gli allegati "B" e "C", alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della medesima e che riportano le tariffe TARI 2021, rispettivamente delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.
5. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante la necessità e l'urgenza di provvedere.

Il Resp. dell'Istruttoria

F.to Nicolò Latino

Il Proponente

Assessore al Bilancio

F.to Celestino Priola

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

La sottoscritta **Grazia Catena Curasi**, Responsabile Area Economico-Finanziaria, esprime parere favorevole sulla proposta della presente **deliberazione**, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Data 24/06/2021

**Responsabile Area
Economico-Finanziaria**
F.to *Grazia Catena Curasi*

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

La sottoscritta D.ssa Grazia Catena Curasi, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento **comporta** (ovvero) **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere **FAVOREVOLE** (ovvero) **NON FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Data 24/06/2021

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
F.to D.ssa Grazia Catena Curasi

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Priola Lucia

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Ornella Lo PIRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Maria Gabriella CRIMI

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione sia pubblicata all'albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi a far data dal . . . Reg. n. 0

Dalla residenza comunale, li 30.06.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Maria Gabriella CRIMI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on-line, certifica che la presente deliberazione, nei termini stabiliti dall'art. 6 della L.R. n. 11/2015, è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, dal . . . Al . . .

Dalla residenza comunale, li . . .

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on-line
F.to Nerino Notaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Maria Gabriella CRIMI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 03/12/1991, n. 44

Il 30.06.2021 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Addì, 30/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Maria Gabriella CRIMI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 02.07.2021

IL SEGRETARIO
COMUNALE

COMUNE SAN MARCO D'ALUNZIO	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	106.911,13 €	106.911,13 €		106.911,13 €
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	18.673,95 €	18.673,95 €		18.673,95 €
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	16.540,25 €	16.540,25 €		16.540,25 €
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	38.106,04 €	38.106,04 €		38.106,04 €
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G			-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G			-
Fattore di Sharing b	-0,3			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E			-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G			-
Fattore di Sharing b(1+w)	-0,37			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+w)AR_{CONAI}	E			-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G			-
Coefficiente di gradualità (1+y)	0,74			
Numero di rate r	E			
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC_{TV}/r	E			-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	18.023,14 €		18.023,14 €	18.023,14 €
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	198.254,50 €	180.231,37 €	18.023,14 €	198.254,50 €
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	- €	-		-
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	16.553,59 €		16.554	16.554
Costi generali di gestione CGG	11.485,99 €	11.486		11.486
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- €		-	-
Altri costi CO_{AL}	10.482,41 €		10.482	10.482
Costi comuni CC	38.521,98 €	11.486	27.036	38.522
Ammortamenti Amm	- €	-		-
Accantonamenti Acc	43.275,61 €	-	43.276	43.276
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	- €			-
- di cui per crediti	43.275,61 €			-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	- €			-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	- €			-
Remunerazione del capitale investito netto R	- €	-		-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G			-
Costi d'uso del capitale CK	43.275,61 €	-	43.276	43.276

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI_{TF}^{EXP}	G
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G
Coefficiente di gradualità $(1+y)$	0,74
Numero di rate r	C
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta $(1+y)RC_{TF}/r$	E
Oneri relativi all'IVA indetraibile	1.148,60 €
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	82.946,19 €
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$	281.200,70 €
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	- 23.868,02 €

		-
		-
-	-	-
-	-	-
		-
	1.149	-
11.486	71.460	82.946
		-
191.717	89.483	281.201
		-

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV_{TV,2021}^{EXP}$	E
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS_{TV,2021}^{EXP}$	E
Numero di rate r'	E
Rata annuale RCND _{TV} $RCND_{TV}/r'$	E
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	2.463,09 €
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	821,03
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+y_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	E
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	199.075,53 €
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV_{TF,2021}^{EXP}$	E
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	728,27 €
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	242,76
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+y_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	C
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	83.188,95 €
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	282.264,48 €

		-
		-
	-	-
		-
180.231	18.023	198.255
		-
-	-	-
		-
		-
-	-	-
11.486	71.460	82.946
191.717	89.483	281.201

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata %	77,38%
q_{a-2} kg	1.015.600
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	0,27
fabbisogno standard €cent/kg	0,29
costo medio settore €cent/kg	E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	-0,10
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	-0,12
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	-0,04
Totale γ	-0,26
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	0,74

0	0	0
1	1	1

Verifica del limite di crescita

rpi_a	1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	-0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	0
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	1,60%
$(1+\rho)$	1,016
$\sum T_a$	281.200,70 €
$\sum TV_{a-1}$	214.840,34 €
$\sum TF_{a-1}$	63.511,78 €
$\sum T_{a-1}$	278.352,12 €
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	1,010

		1,7%
		-0,10%
		0,00%
		1,6%
		1,016
		281.201
		214.840
		63.512
		278.352
		1,0102

$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	282.805,75 €
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	4.453,63 €

		281.201
		-

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TV_a	E
Riclassifica TF_a	E

Attività esterne Ciclo integrato RU

	G				
--	---	--	--	--	--

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	-	-	-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a $RCND_{TV}$)	C	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	-	-	-

Legenda celle

compilazione libera
non compilabile
celle contenenti formule
celle contenenti formule/totali

COMUNE DI S. MARCO D'ALUNZIO (ME)
RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO 2021

INDICE (sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 2 al MTR)

1.Premessa

2.Relazione di accompagnamento al PEF

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

2.2 Altre informazioni rilevanti

3.Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

3.3 Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020

4.Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

4.3 Costi operativi incentivanti

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

4.7 Scostamenti dei costi legati all'emergenza Covid-19

4.8 Scelta degli ulteriori parametri

1 - PREMESSA

Nel presente documento viene presentato il Piano Finanziario 2021, secondo quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con Delibera 31 Ottobre 2019 443/2019/R/rif che definisce i nuovi criteri di calcolo ed il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR).

Con la Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27 Dicembre 2013, è istituita l'imposta unica comunale IUC. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla fruizione dei servizi comunali. Pur essendo state abrogate le componenti relative all'imposta municipale propria (IMU) ed al tributo per i servizi indivisibili (TASI), in ragione dell'entrata in vigore della "nuova" IMU ad opera della legge n. 160/2019, che ha accorpato le due componenti, resta applicabile, la componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il tributo deve essere corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

Il Consiglio comunale approva le tariffe del tributo in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani che, con le nuove disposizioni del nuovo metodo MTR, di cui alla delibera n. 443/2019 di ARERA, è ora validato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) e, in assenza di questo, sarà validato dallo stesso Comune. Tuttavia, le tariffe approvate, saranno definitivamente confermate da ARERA che, in presenza di incoerenza con i criteri del metodo MTR, può modificarle.

Il presente documento, pertanto, contiene il Piano Finanziario della gestione integrata del servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani ed ogni altra attività relativa all'igiene e alla pulizia urbana (poi

COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO (ME)

di seguito definito servizio tutela igiene del suolo) del Comune di San Marco D'Alunzio.

Per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti contenuto nel presente documento e per la conseguente elaborazione del Piano Finanziario sono stati applicati i criteri e le voci di costo previsti nel metodo MTR, secondo le indicazioni ed i layout forniti da ARERA, con particolare riferimento alla richiamata delibera n. "443-2019-R-rif Appendice 1-Schema tipo PEF" e s.m.i..

La TARI, come già accennato, è volta a coprire interamente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento.

La tariffa è commisurata all'anno solare e alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

2 - RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF

2.1 PERIMETRO GESTIONE/AFFIDAMENTO E SERVIZI FORNITI

Per la descrizione dei servizi forniti e l'elenco dei medesimi si rimanda alla dettagliata relazione tecnica fornita in sede di offerta di gara e già disponibile all'Amministrazione Comunale.

Per quanto concerne la raccolta differenziata, il valore del Comune di San Marco D'Alunzio si attesta la 77,38%, ossia un valore di tutto riguardo, tanto che il Comune è stato ammesso alla concessione di agevolazioni per la realizzazione o l'ampliamento di Centri Comunali di Raccolta, grazie ai fondi del PO FESR Sicilia 2014/2020 destinati all'Azione 6.1.2 .

2.2 ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

Non vi sono ulteriori informazioni da indicare.

3- DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'AMBITO O BACINO DI AFFIDAMENTO FORNITI DAL GESTORE

Il PEF 2021 è redatto in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e fa riferimento:

- ✓ allo specifico layout di risultato "443-2019-R-rif Appendice 1- Schema tipo PEF", come successivamente integrato per il PEF 2021, utilizzato di seguito nel testo al fine di rappresentare i dati economici, con particolare riferimento alla TARIFFA parte FISSA e parte VARIABILE, con la distinzione tra ciclo integrato e costi del Comune;
- ✓ alla presente relazione che si attiene allo "443-2019-R-rif Appendice 2" che ne rappresenta lo schema tipo;
- ✓ all'Allegato A Delibera 443-19, METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 indicato in seguito come MTR.

Seguendo il MTR si definisce:

$$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$$

- ✓ a = anno 2021
- ✓ $\sum T_a$ = totale entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU
- ✓ $\sum TV_a$ = entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile
- ✓ $\sum TF_a$ = entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a)RC_{TV,a}/r$$

Dove:

- ✓ CRT_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei RU indifferenziati
- ✓ CTS_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei RU

COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO (ME)

- ✓ CTR_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei RU
- ✓ CRD_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate
- ✓ $-b(AR_a)$ dove b è il fattore di *sharing* dei proventi mentre AR è la somma dei proventi della vendita di materiale derivante dai rifiuti e dai ricavi commerciali riconducibili ad altri servizi effettuati con risorse del servizio del ciclo integrato
- ✓ $(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}$ dove $AR_{CONAI,a}$ è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI
- ✓ $(1 + \gamma_a)RC_{TV,a}/r$ dove γ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2018 – 2019 mentre $RC_{TV,a}$ è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili, r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + (1 + \gamma_a)RC_{TF,a}/r$$

Dove:

- ✓ CSL_a è la componente a copertura dei costi delle attività di spazzamento e lavaggio
- ✓ CC_a sono i costi comuni
- ✓ CK_a sono i costi del capitale
- ✓ $(1 + \gamma_a)RC_{TF,a}/r$ dove γ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2018 – 2019 mentre $RC_{TF,a}$ è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio.

Come previsto dall'MTR, i costi consuntivi 2019 (a-2 con a=2021) vengono presi a base per il calcolo delle diverse componenti di costo fisso e variabile che compongono la tariffa. I medesimi sono poi stati attualizzati considerando i tassi I^{2019} pari all'1,10% e I^{2020} pari allo 0,10% come stabilito dall'Art.6.5.

Il totale Tariffa calcolato, comprensivo dei relativi conguagli è pari a:

COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO (ME)

$\sum T_a = 336.296,14$ Euro al lordo di IVA.

In allegato Appendice 1 vengono riportati i dettagli delle voci di costo che compongono il metodo tariffario come sopra esposto e secondo lo schema tipo proposto da ARERA, "443-2019-R-rif Appendice 1-Schema tipo PEF", aggiornato per il 2021.

Per permettere una valutazione coerente della futura evoluzione del costo del servizio si prende atto che le tonnellate di rifiuto smaltite nell'anno 2019 nell'ambito del contratto sono state pari a 594,85, con la valorizzazione dei costi di smaltimento ai prezzi previsti dal mercato per l'anno 2021.

VALUTAZIONI DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

4.1 ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE SVOLTA

Il Comune di San Marco D'Alunzio, in conformità alla deliberazione n. 443, del 31 ottobre 2019 di ARERA, ed ai sensi della successiva deliberazione n. 57/2020, nonché nel rispetto delle altre deliberazioni intervenute ad integrazione, anche per l'adeguamento dell'elaborazione dei dati relativi all'anno 2021, ha proceduto all'elaborazione del PEF 2021, secondo il metodo MTR. Pertanto, il Comune di San Marco D'Alunzio ha svolto l'attività di validazione del PEF, partendo dalla dichiarazione di veridicità del gestore dei rifiuti, che attesta la corrispondenza delle informazioni date con i valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie del medesimo gestore, dei costi efficienti dell'annualità 2019, e qualitativamente ne ha ripercorso il processo che ha portato alla determinazione dei saldi riguardanti l'anno 2021.

Inoltre il Comune ha partecipato alla determinazione dei parametri previsti dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), indicato alla richiamata delibera n. 443/2019, operandone la scelta così come meglio descritto nei paragrafi che seguono.

4.2 LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE

Con riferimento a quanto indicato al comma 4.1 del modello citato al punto precedente (MTR), che dispone il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie, in coerenza con quanto esposto ai paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, della presente relazione, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

rpia = 1,7% (inflazione programmata);

Xa = 0,1% (coefficiente di recupero di produttività (Xa)- è stato assegnato un valore pari a 0,1%, rispetto al range previsto fra 0,1%-0,5%, per il 2020 e per il 2021, in ragione del fatto che a causa dell'emergenza sanitaria per i COVID-19 non sono state svolte particolari attività dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti;

QLa = 0,0% (coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti -QLa), per questo coefficiente si è assunto un valore nullo in ragione che non prevede particolari situazioni di miglioramento dei servizi;

PGa = 0,0% (coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi- PGa) anche per questo parametro si è indicato un valore nullo, in considerazione del fatto che non è previsto l'aumento del numero di servizi resi.

Si ricorda che, al fine di verificare il rispetto del limite della variazione annuale, occorre tenere presente che:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho a)$$

dove ρa è il parametro determinato assumendo i valori sopra calcolato da considerare come segue:

$$\rho a = r p i a - X a + Q L a + P G a$$

$$\rho a = 1,7 - 0,1 + 0,0 + 0,0 = 1,6\%$$

Quindi, il limite massimo percentuale, individuato da ρ , non dovrebbe superare l'1,6%. Questo limite deve essere tenuto in considerazione, quale limite di crescita se non si verificano le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR, come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4.

Come osservato, per l'anno 2021, il valore del PEF è aumentato, dovendo considerare solo le componenti del PEF. Peraltro, tale ammontare, in sede di determinazione delle tariffe, deve essere incrementato della differenza emersa fra PEF 2020 e PEF 2019, pari ad € 3.191,36. Preme rammentare che, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, i Comuni che si sono avvalsi della facoltà di applicare le tariffe TARI 2019 anche per l'anno 2020, devono rinviare la differenza fra PEF 2020 e PEF 2019 nei PEF successivi finì al terzo, salvo che non abbiamo provveduto a imputarlo diversamente, sulla base di quanto

COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO (ME)

indicato nella delibera di presa d'atto del PEF 2020. Nel caso del Comune di San Marco D'Alunzio, l'importo di € 3.191,36 viene ripartito nei 3 anni successivi, per un ammontare pari ad € 1.063,79 annuo. Come ricordato, detto importo non incide nella verifica del limite di crescita, bensì nella determinazione delle tariffe TARI da considerare per la bollettazione TARI per il 2021.

In particolare il PEF 2021 è pari ad € 281.200,70, con una differenza rispetto al PEF 2020 di € 278.352,12, di € 2.848,58, che comporta un incremento di circa l'1%. Il predetto ammontare, come accennato, deve essere incrementato di € 1.063,79, pari ad un terzo della differenza risultante fra PEF 2020 e PEF 2019.

In merito alla determinazione delle tariffe, si evidenzia che la Regione Sicilia ha indicato pari € 23.868, 02, le risorse da utilizzare per ridurre le tariffe TARI 2021 delle utenze domestiche. Tale importo, pertanto, verrà assunto "a valle del PEF" in sede di determinazione delle tariffe TARI 2021.

Si segnala, in ogni caso, che l'aumento del PEF 2021 rispetto al PEF 2020, non avrebbe potuto superare la misura dell'1,7%, in ragione della specifica situazione dell'ente.

4.3 COSTI OPERATIVI INCENTIVANTI

In coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, non sono state valorizzate le componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, di cui all'art. 8 del MTR, in ragione del fatto che non sono stati elaborati specifici programmi di miglioramento del servizio prestato a costi efficienti, benché sia alto il valore della raccolta differenziata. Ciò comporta una valorizzazione nella media valori dei coefficienti QLa e PGa .

4.4 EVENTUALE SUPERAMENTO DEL LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE.

Il MTR, ai commi 4.5 e 4.6 prevede la possibilità di superare il limite alla crescita delle entrate tariffarie così come individuato al paragrafo 4.2. Nel caso del

Comune di San Marco D'Alunzio, tale eventualità non si è verificata e, pertanto, non occorre richiedere l'autorizzazione di incremento ad ARERA.

4.5 FOCUS SULLA GRADUALITÀ PER LE ANNUALITÀ 2018 E 2019

Il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA n. 443/2019 ha previsto che l'Ente Territorialmente Competente (ETC) valorizzi alcuni parametri riferiti all'anno 2018 (e 2019) in modo da interiorizzare all'interno degli algoritmi del MTR necessari per il calcolo delle entrate tariffarie per il 2020 (e 2021), le prestazioni di qualità e servizio erogate dal Gestore delle attività di igiene urbana. Al fine di raccordare la metodologia tariffaria pre-vigente e quella definita da ARERA, il nuovo MTR prevede un meccanismo di Gradualità (ex Articolo 16) che consente, all'interno della tariffa a valere sull'anno 2020 (e 2021), di garantire coerenza tra l'entità di un eventuale conguaglio e la qualità del servizio erogato *"in ragione di specifiche valutazioni delle prestazioni erogate compiute dall'ente territorialmente competente"*. Il meccanismo di Gradualità parte dal calcolo della componente di conguaglio (RC) che viene modulata tramite i parametri γ ad hoc. Attraverso questo meccanismo, di fatto, l'Ente Territorialmente Competente valorizza il servizio reso ai cittadini tramite il Gestore dei servizi, grazie all'utilizzo dei coefficienti γ e può influenzare la tariffa a valere sul 2020 per effetto della componente RC. La componente RC - applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili - consente di intercettare gli scostamenti tra i costi effettivamente risultanti dalle fonti contabili di riferimento per gli anni 2018 (e 2019 per le entrate tariffarie 2021) ottenuti riattualizzando i costi di tali anni e le "pertinenti entrate tariffarie dei suddetti anni".

In merito ai dati del gestore, il conguaglio complessivo sul 2018 è nullo.

Passando ai parametri γ , di qualità del servizio reso, denominati γ_1 , γ_2 e γ_3 , si rimarca che questi si riferiscono, rispettivamente:

- alla qualità e alle prestazioni del Gestore in tema di "% di raccolta differenziata",
- alla "performance di riutilizzo/riciclo",

COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO (ME)

- alla "soddisfazione utenti",

questi possono assumere dei valori all'interno di intervalli predeterminati in funzione di due elementi:

1. confronto tra il Costo Unitario Effettivo (CU_{eff}) e il benchmark di riferimento definito da ARERA¹,
2. segno della somma $RC = RCV + RCF$ ²

Per quanto concerne il primo punto, si segnala che per i Comuni della Regione Sicilia non sono disponibili i costi standard; per quanto concerne il conguaglio, si attesta che questo è intorno allo zero.

Quindi, per l'individuazione di quanto indicato all'art. 16 del MTR, si è tenuto conto di quanto di seguito indicato:

- γ_1 : costituisce la percentuale di raccolta differenziata che si attesta al di sopra della media regionale e nazionale e, pertanto, si è ritenuto di scegliere un valore elevato $\rightarrow -0,10$;
- γ_2 : in ordine alle operazioni di riutilizzo e riciclo, sono presenti specifici ricavi, sulla base dei quali è stato scelto un valore poco più della media $\rightarrow -0,12$;
- γ_3 : non è stato rilevato il grado di soddisfazione degli utenti ma si ritiene possa essere considerata una valutazione adeguata e, quindi, nella media che attesta il valore a $\rightarrow -0,04$.

Il risultato che ne emerge è riassunto nella tabella che segue.

¹ L'Articolo 16.4 dell'Allegato A alla Delibera 443/2019 stabilisce che, negli ambiti territoriali non rientranti nelle Regioni Autonome, il benchmark di riferimento sia rappresentato dai Fabbisogni Standard di cui all'Art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013.

² La somma dei parametri $RCV + RCF$, definiti ai Par 15.3 e 15.5 dell'Allegato A della Del. 443/2019, rappresenta un parametro di confronto tra l'algoritmo MTR applicato agli anni 2018 e 2019 e gli importi dei PEF dei rispettivi anni. Si è considerato un conguaglio nullo.

COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO (ME)

INDICATORI di PERFORMANCE³:

- raccolta differenziata
- performance riutilizzo/riciclo
- soddisfazione utenti

TOTALE

$(1+\gamma_a)$ **Coefficiente di gradualità**

	Valorizzazione
γ_1	-0,10
γ_2	-0,12
γ_2	-0,04
Γ	-0,26
	0,74

In merito al punto 1, si è operato il confronto con il valore medio nazionale e regionale.

Per quanto riguarda il punto 2, ovvero gli indicatori di performance del servizio, si è fatto riferimento ai prospetti di cui all'art. 16 del MTR.

4.6 FOCUS SULLA VALORIZZAZIONE DEI VALORI DI SHARING

In relazione al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) con riferimento al parametro b relativo al fattore di sharing dei proventi, si segnala che questo che può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3, 0,6]$. Stante la situazione dell'ente si ritiene corretto stimare il valore di b pari a 0,3.

Inoltre, deve essere valorizzato il parametro $b(1 + \omega a)$, ossia il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ωa è determinato dall'Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ di cui al comma 16.2. In particolare, ωa può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1, 0,4]$, anche in tal caso di assume il valore coerente con la situazione dell'ente, ossia un valore stimato di ωa pari a 0,25.

Pertanto, il parametro $b(1 + \omega a)$ risulta pari a 0,37.

Quindi i proventi per la gestione dei rifiuti costituiscono un incentivo per l'ente.

4.7 SCOSTAMENTI DEI COSTI LEGATI ALL'EMERGENZA COVID-19

³ I valori sono stati attribuiti con riferimento al range dell'art. 16 del MTR, considerando il CU non superiore al costo standard calcolato con il simulatore IFEL e componente di conguaglio non positiva.

COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO (ME)

Non sono stati inseriti costi legati all'emergenza Covid-19, come indicati nella delibera ARERA n. 238/2020/R/rif.

4.8 SCELTE DEGLI ULTERIORI PARAMETRI

Non sono stati quantificati ulteriori parametri.

FIRMA

UTENZE DOMESTICHE											
Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
					Sud	91,729801					
Famiglie di 1 componente	269	19.793,50	24,9%	73,6	0,75	1,20	0,585274	43,07	110,08	110,08	153,14
Famiglie di 2 componenti	210	19.254,00	19,5%	91,7	0,88	1,70	0,686722	62,96	155,94	77,97	218,90
Famiglie di 3 componenti	166	15.388,00	15,4%	92,7	1,00	2,15	0,780366	72,34	197,22	65,74	269,56
Famiglie di 4 componenti	112	10.548,20	10,4%	94,2	1,08	2,73	0,842795	79,37	250,42	62,61	329,80
Famiglie di 5 componenti	19	1.780,00	1,8%	93,7	1,11	3,08	0,866206	81,15	282,53	56,51	363,68
Famiglie di 6 o più componenti	11	1.086,00	1,0%	98,7	1,10	3,43	0,858403	84,75	314,63	52,44	399,38
Non residenti o locali tenuti a disposizione	292	12.748,20	27,1%	43,7	0,75	0,00	0,585274	25,55	-	-	25,55
Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,000000	-	-	-	-
Totale (escluso pertinenze)	1.079	80.597,90	100%	74,7		Media	0,769961		Media	70,89	

Comune di SAN MARCO D'ALUNZIO

UTENZE NON DOMESTICHE

	Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
				Coef	Sud	Coef	Sud	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
								n	m ²	Quv*Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	93,00	ad hoc	0,78	ad hoc	6,83	0,740775	1,809800	2,550575
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2	130,00	med	0,59	ad hoc	6,50	0,560330	1,722357	2,282687
3	Stabilimenti balneari	1	53,00	ad hoc	0,65	ad hoc	5,51	0,617312	1,460029	2,077341
4	Esposizioni, autosaloni	-	-	ad hoc	0,78	ad hoc	6,83	0,740775	1,809800	2,550575
5	Alberghi con ristorante	-	-	ad hoc	1,15	ad hoc	10,15	1,092168	2,689527	3,781695
6	Alberghi senza ristorante	5	285,80	ad hoc	1,15	ad hoc	10,13	1,092168	2,684227	3,776395
7	Case di cura e riposo	2	1.577,00	ad hoc	1,80	ad hoc	15,81	1,709480	4,189302	5,898783
8	Uffici, agenzie	41	1.231,80	ad hoc	1,27	ad hoc	12,04	1,206133	3,190335	4,396469
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	8	365,00	ad hoc	0,70	ad hoc	7,16	0,664798	1,897243	2,562040
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	4	559,00	ad hoc	1,00	ad hoc	9,70	0,949711	2,570287	3,519998
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8	342,00	ad hoc	1,14	ad hoc	11,93	1,082671	3,161188	4,243858
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	12	511,00	ad hoc	1,01	ad hoc	10,27	0,959208	2,721324	3,680533
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2	68,00	ad hoc	1,06	ad hoc	11,13	1,006694	2,949205	3,955899
14	Attività industriali con capannoni di produzione	-	-	ad hoc	0,64	ad hoc	7,53	0,607815	1,995284	2,603100
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	12	2.997,00	ad hoc	1,22	ad hoc	12,51	1,158648	3,314875	4,473523
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4	1.479,20	ad hoc	5,15	ad hoc	36,56	4,891013	9,687596	14,578609
17	Bar, caffè, pasticceria	6	425,00	ad hoc	4,28	ad hoc	30,80	4,064764	8,161323	12,226087
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	11	1.124,45	ad hoc	1,52	ad hoc	18,76	1,443561	4,970987	6,414549
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1	17,00	ad hoc	2,32	ad hoc	23,90	2,203330	6,332974	8,536305
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1	25,00	ad hoc	4,77	ad hoc	30,07	4,530123	7,967889	12,498011
21	Discoteche, night club	-	-	ad hoc	1,25	ad hoc	12,77	1,187139	3,383769	4,570908
22	bed & breakfast	-	-	med	0,00	ad hoc	8,63	0,000000	2,286760	2,286760
23	-	-	-	med	0,00	med	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
24	-	-	-	med	0,00	med	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
25	-	-	-	med	0,00	med	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
26	-	-	-	med	0,00	med	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
27	-	-	-	med	0,00	med	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
28	-	-	-	med	0,00	med	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
29	-	-	-	med	0,00	med	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
30	-	-	-	med	0,00	med	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
31	Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	med	0,00	med	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
Totale		121	11.283,25							